

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 5.3.2020

chiesto al Tribunale di Busto Arsizio di dichiarare il fallimento di
Il procedimento è stato rubricato al n. 63/2020.

Con ricorso depositato in data 19.3.2020 ex artt. 160 e ss.
concordato preventivo in continuità aziendale indiretta.
Il procedimento è stato rubricato al n. 9/2020.

ha proposto domanda di

I due procedimenti sono stati riuniti.

Con provvedimento in data 20.4.2020 il Tribunale ha evidenziato, rispetto alla proposta concordataria, alcune criticità ed ha quindi concesso “..*termine alla debitrice sino al 25.5.2020 per il deposito telematico di sintetiche note scritte (da denominare note di trattazione scritta o diciture similari)*” e termine alla Procura della Repubblica e ai creditori ricorrenti nella procedura fallimentare per il deposito telematico di eventuali memorie di replica.

Tra le altre criticità, il Tribunale ha evidenziato che:

-la ricorrente prevedeva di pagare il credito dell [] degradato a chirografo, con una somma pari a e. 64.873,00 *mediante il ricavato della liquidazione aziendale* e con la somma pari ad e. 65.000,00 mediante le risorse provenienti dalla finanza esterna offerta da un soggetto terzo,

-dalla sintesi dell'attivo concordatario rinvenibile a p. 21 par. 3.10 del piano concordatario si deduceva che la ricorrente ipotizzava di mettere a disposizione dei creditori, *oltre alla finanza esterna per e. 130.000,00, anche il ricavato della liquidazione aziendale,*

quando invece, secondo il Tribunale, la prosecuzione indiretta dell'attività d'impresa non poteva comportare il venir meno della garanzia patrimoniale del debitore che, ai sensi dell'art. 2740 cc, <risponde dell'adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni, passati e futuri>, con la conseguenza che il surplus di valore realizzabile dalla liquidazione aziendale in sede concordataria, o la maggiore utilità ricavabile dalla prosecuzione, diretta o indiretta, dell'attività aziendale -rispetto a quanto, in tesi, realizzabile in sede fallimentare- non poteva essere considerato “nuova finanza” o “finanza esterna” e quindi **non** avrebbe potuto essere liberamente utilizzato in sede concordataria senza il rispetto, o in alterazione, delle cause legittime di prelazione ex art. 2741 cc.

Con memoria del 25.5.2020 la società debitrice ha (fra l'altro) contestato tale impostazione; in principalità, ha insistito nelle domande svolte nel ricorso; in via subordinata, ha chiesto la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, previo giudizio di rilevanza; in via ulteriormente subordinata, ha chiesto un termine, ex ar. 162 LF, per modificare il piano di concordato proposto ai creditori “secondo uno schema non vincolante” sintetizzato nella tabella a pag. 24 della memoria; ha sollevato un'eccezione di improcedibilità dell'istanza di fallimento.

Con provvedimento in data 14.7.2020 il Tribunale ha concesso termine ai ricorrenti in sede prefallimentare per contraddire all'eccezione di improcedibilità sollevata da [] nella sua memoria del 25.5.2020 e ha fissato udienza al 21.7.2020.

Con provvedimento in data 16.7.2020 il Tribunale, a seguito della richiesta in data 15.7.2020 del difensore [] (che aveva chiesto un rinvio a data successiva al 31 agosto 2020), ha rinviato l'udienza già fissata al 21.7.2020 al 13.8.2020 “*per legittimo impedimento del difensore*”, ricoverato per sottoporsi ad intervento chirurgico.

Avverso il detto provvedimento l'avv. [] ha proposto reclamo, al fine di ottenere un rinvio successivo al 31 agosto.

Con provvedimento in data 11.8.2020, segnalata la mancanza di ius postulandi dell'avv. [] il Tribunale ha dichiarato inammissibile il reclamo, evidenziando che il rinvio per legittimo impedimento

era previsto solo dall'art 420 cpp e che comunque l'evento indicato dall'avv. non era imprevedibile; che l'avv. già in precedenza posto in condizione di contraddire ampiamente su tutte le questioni, avrebbe quindi potuto farsi sostituire e che la società debitrice avrebbe potuto nominare un co-difensore.

--

All'udienza del 13.8.2020 sono comparsi l'avv. e per la PR sede il dr. Fontana, che si è associato alla richiesta di fallimento del 5.3.2020; la Difesa d ha insistito nell'apertura della procedura di concordato preventivo così come proposta in atti. Il Giudice si è riservato di riferire al Collegio.

--

Con decreto in data 9.9.2020 il Tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta concordataria

Il decreto, strutturato su due rilievi, può essere così sunteggiato.

1)

Secondo il Tribunale le conclusioni dell'attestatore non erano logiche e coerenti, perché:

a)

-se da un lato l'attestatore sosteneva che -nello scenario fallimentare di continuità aziendale- la cessione dell'azienda non era valutabile se non in modo atomistico, perché l'avviamento commerciale e il know how sarebbero stati dispersi (in quanto di fatto posseduti da due dipendenti trasferiti presso l'affittante), di tal che non vi sarebbe stata alcuna azienda da vendere,

-dall'altro l'attestatore si era espresso per il "ragionevole" subentro del curatore nel contratto d'affitto d'azienda con la società affittante e partecipata |sino alla naturale scadenza, considerato che la società unica di diritto straniero dell'affittuaria | si era impegnata per iscritto a patrimonializzare la società partecipata, *affinchè potesse adempiere puntualmente alle obbligazioni assunte nei confronti di e, comunque...di mantenere in condizioni tali da permettere l'esecuzione del contratto di affitto d'azienda,*

b)

in ogni caso, nel piano concordatario non era chiaro, a fronte dell'impegno "debole" di patrimonializzazione da parte della società straniera, quale sarebbe il piano finanziario che avrebbe permesso di pagare i nuovi creditori e quelli concordatari e che *"..di conseguenza non pare che la continuità aziendale indiretta prospettata poggi su basi solide, congruamente attestate e oggettivamente riscontrabili, tali da scongiurare l'erosione dell'attivo disponibile"*.

2)

Secondo il Tribunale, pur nella consapevolezza dell'acceso dibattito su tale questione, il cd surplus concordatario ricavabile dalla continuità aziendale (diretta o indiretta) non poteva essere equiparato alla cd. finanza esterna.

Ed infatti "solo" la finanza esterna era neutra, non incrementando l'attivo, né aggravando il passivo ed era dunque liberamente utilizzabile anche in alterazione della graduazione dei creditori privilegiati.

Secondo il Tribunale (con richiami a Cass. n. 12864/2019 e soprattutto n. 10884/2020), il cd. surplus concordatario non lo era, in quanto sarebbe pur sempre un derivato del patrimonio del debitore e vi rientrerebbe (<in esso confluisce e si confonde>) e non sarebbe quindi distribuibile anche fra i creditori chirografari *"..a fronte di un soddisfacimento non integrale dei creditori privilegiati generali"*, bensì avrebbe dovuto essere destinato al soddisfacimento dei crediti concordatari secondo l'ordine delle prelazioni.

Non era dunque condivisibile la (diversa) tesi “liberale”, che proponeva di individuare il parametro di legittimità di qualsivoglia azione concordataria nel “miglior soddisfacimento dei creditori” e proponeva di fotografare il patrimonio del debitore (sul quale i creditori concorsuali avrebbero potuto soddisfarsi) al momento dell’ingresso in procedura e di “separarlo” dalle ulteriori e diverse risorse create per effetto della continuità.

Alla stregua di queste ed altre considerazioni ha ritenuto, altresì, superate le questioni di costituzionalità sollevate dalla ricorrente.

--

**Con sentenza -in data 9.9.2020- n. 50/2020 il Tribunale ha dichiarato il fallimento
avendone ritenuto i presupposti di legge.**

Avverso la detta sentenza, e, ex art. 162/3 LF, il decreto di inammissibilità, ha proposto reclamo per i motivi che seguono.

1)

Violazione dell’art. 160 comma 2 LF e/o motivazione illogica-coerenza e logicità della perizia quanto alle valutazioni assunte nella stima del passivo fallimentare con particolare riferimento alla valutazione della proposta di acquisto di azienda di sospensivamente condizionata all’omologa del concordato.

In sintesi può dirsi che la reclamante deduce che l’attestatore ha comprensibilmente valutato positivamente sia l’affitto d’azienda -che ha consentito di acquisire liquidità mensile (il canone d’affitto)-, sia la possibilità di vendita alla stessa società affittante, perché questo consentirebbe di ottenere il pagamento di un corrispettivo per una azienda che, altrimenti non avrebbe valore alcuno, dato che la società affittante ha già acquisito il know how attraverso i due dipendenti che le erano stati trasferiti.

2)

Violazione dell’art. 186 bis LF in merito al contenuto dell’attestazione in ipotesi di continuità indiretta con contratto di affitto di azienda di durata limitata.

Le parti del decreto da censurare, secondo la reclamante, sono quelle in cui si legge che:

“.. non pare che la continuità aziendale indiretta prospettata poggi su basi solide”,

e

“.. manca uno specifico piano economico e finanziario che quanto meno illustri come l’azienda sub iudice possa generare risorse sufficienti a garantire tanto l’equilibrio economico finanziario, quanto il pagamento dei creditori concordatari”.

Secondo la reclamante tali risorse sono invece assicurate dai canoni di affitto (sino alla scadenza del contratto) e dalla somma che la società italiana corrisponderà per la cessione dell’azienda in suo favore, cessione da ritenersi fattibile dato il previo positivo esame dei bilanci, da parte dell’attestatore, della società patrimonializzante straniera

In conclusione, *“La reclamante auspica dunque che la proposta di vendita dell’azienda ...sia la soluzione economico giuridica utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.*

3) 4)

Libera destinazione del surplus concordatario per la formazione delle classi. Violazione dell’art. 160 LF e dell’art. 101 Cost.

Questioni di legittimità costituzionale dell’art. 160 LF per violazione degli artt. 101, 97 e 3 Cost.

5) *Omessa pronuncia del Tribunale sull'istanza di concessione di un termine per la modifica del piano contenuta nella memoria 25 maggio 2020. Violazione dell'art. 162 l. fall.*

6) *Violazione del principio del contraddittorio con particolare riguardo al negato rinvio dell'udienza di discussione giustificato dalla parte ricorrente per gravi e comprovati problemi di salute risolvibili nel periodo di un mese. Violazione degli artt. 24 e 101 Cost.*

--

Nessuno si è costituito per i reclamati, dei quali è stata dichiarata la contumacia; nessuno è comparso per la Procura della Repubblica e per la Procura Generale.

All'udienza del 14.1.2021 la causa è stata assunta a riserva per la decisione su richiesta della reclamante.

--

I motivi verranno trattati con un ordine diverso da quello seguito dalla reclamante per miglior chiarezza espositiva.

1)

Violazione del principio del contraddittorio con particolare riguardo al negato rinvio dell'udienza di discussione giustificato dalla parte ricorrente per gravi e comprovati problemi di salute risolvibili nel periodo di un mese. Violazione degli artt. 24 e 101 Cost.

La reclamante lamenta che, a fronte del legittimo impedimento del suo difensore avv. Curri -per intervento chirurgico prima e per riabilitazione subito dopo, come da certificazione medica prodotta- il Tribunale avrebbe dovuto rinviare la già fissata udienza del 21 luglio non solo sino al 13 agosto (come è avvenuto), bensì oltre il 31 agosto, come richiesto dal suo difensore avv. Curri e ingiustificatamente negato dal Tribunale.

Il motivo appare infondato.

Come ha già ricordato il Tribunale nel suo provvedimento in data 11.8.2020 (alle cui altre articolate argomentazioni si rimanda, condividendole), solo nel processo penale -con l'art. 420 ter cpp- è previsto il rinvio ad altra udienza in ipotesi di caso fortuito, forza maggiore, ovvero di legittimo impedimento del difensore (nel cui ambito certamente rientra quello per motivi di salute), non esistendo norma di eguale tenore nel processo civile (fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 81 bis terzo comma disp. att. cpc in caso di gravidanza etc.): né tale differenza può essere considerata lesiva del disposto degli artt. 24 e 101 Cost., atteso che nel processo civile, il quale è essenzialmente a trattazione scritta, è sempre consentito al difensore di farsi sostituire da altro difensore, in tal modo garantendo l'effettività del diritto alla difesa nel processo civile.

Né- si noti- la reclamante ha controdedotto alcunchè sulle ampie, specifiche argomentazioni del Tribunale, essendosi limitata a lamentare "*la sproporzione tra la decisione assunta e la tutela della speditezza del provvedimento*".

2)

Omessa pronuncia del Tribunale sull'istanza di concessione di un termine per la modifica del piano contenuta nella memoria 25 maggio 2020. Violazione dell'art. 162 l. fall.

Il motivo appare infondato.

Se pure il Tribunale non ha esplicitamente motivato il rigetto dell'istanza, ritiene questa Corte che alla richiesta di concessione di un termine per la modifica del piano concordatario non consegue il diritto dell'istante ad ottenerlo, poichè:

-l'art. 162 primo comma LF prevede che *il Tribunale può concedere al debitore un termine per apportare integrazioni al piano (etc)*, ma -come risulta chiaramente dalla lettera della norma- il Tribunale "può" e non "deve" concederlo: si tratta dunque di una facoltà del tutto discrezionale (di cui è peraltro discutibile la sindacabilità in sede di reclamo in appello) e non di un obbligo.

Ne consegue che _____ non aveva il diritto ad ottenere un termine per la modifica del piano, ma che era facoltà del Tribunale concederlo.

Ma anche a non volersi limitare a tale (pur assorbente) aspetto, dalla lettura degli atti risulta che il Tribunale, con il provvedimento emesso a seguito della presentazione del piano concordatario ha rilevato in esso talune criticità e, per tale motivo, ha concesso un lungo termine a _____ per produrre "note scritte": termini -questi ultimi- nel cui ampio significato potevano ritenersi rientranti anche eventuali modifiche del piano concordatario.

Risulta, dunque, che la società debitrice, in forza di tale rinvio, non solo è stata posta di esercitare il suo diritto al contraddittorio su quanto rilevato dal Tribunale, ma che ha anche concretamente utilizzato il termine concesso per redigere una memoria (quella in data 25.5.2020) di oltre 20 pagine (e quindi non esattamente sintetica), nel cui ambito ben avrebbe potuto, se avesse realmente inteso farlo, proporre una seria modifica del piano concordatario (cosa che ha peraltro fatto, ancorchè in modo stringato e secondo una tabella da essa stessa definita *non vincolante*).

Ma non è tutto.

All'udienza svoltasi il 13.8.2020 l'avv. Margariti -difensore comparso in sostituzione dell'avv. Curri- si è richiamato al contenuto della memoria del 25.5.2020, insistendo tuttavia <...nell'apertura della procedura di concordato preventivo così come proposta in atti>, che non poteva che essere quella per così dire originaria, e cioè l'unica compiutamente prospettata, come del resto risulta dalle conclusioni addotte nella detta memoria del 25.5.2020, nelle quali si legge che la domanda principale era *quella riportata nel ricorso*.

Il cerchio è chiuso.

3)

Libera destinazione del surplus concordatario per la formazione delle classi. Violazione dell'art. 160 LF e dell'art. 101 Cost.

La reclamante lungamente motiva sulla ritenuta, libera destinazione del cd. surplus concordatario (l'utile che deriva dalla continuità dell'impresa, diverso dalla cd. finanza esterna proveniente da un terzo e dunque incontestabilmente neutra) per la formazione delle classi.

Sul punto, vanno fatte alcune preliminari considerazioni.

Innanzitutto deve darsi per scontato che il piano, così come proposto nel ricorso e richiamato all'udienza del 13.8.2020, prevede che il <surplus concordatario> (inteso, se ben si comprende, nei canoni di locazione e nella somma acquisibile in caso di cessione dell'azienda) venga distribuito liberamente, anche modificando l'ordine legittimo delle prelazioni.

In secondo luogo deve darsi per scontato, altresì, che sul punto -come ricordato dal Tribunale e come ammesso dalla stessa reclamante- non vi è uniformità di vedute in dottrina e nella stessa giurisprudenza, essendo in corso quello che il Tribunale di Busto Arsizio ha definito un "acceso dibattito": sul concetto tradizionale -oppure dinamico-, ampio o ormai non più assoluto, dell'art. 2740

cc e sulla sua perdurante (o meno) imperatività, sulla differenza fra il patrimonio inteso come quello che viene fotografato con la presentazione/pubblicazione della domanda di concordato e quello che in realtà costituisce un valore diverso, cioè il cd. valore di risanamento, sulla derogabilità delle norme civiliste laddove si discute di concordato in continuità aziendale, sul significato da attribuire al concetto di funzionalità al <miglior soddisfacimento dei creditori> di cui all'art. 186 bis LF e via discorrendo.

Ritiene questa Corte di uniformarsi a quanto insegna la recente Cass. 10884/2020, che, seppur non menzionando espressamente il termine <surplus concordatario> prende comunque posizione in modo chiaro sui casi in cui, ex art. 160 comma 2 LF (espressamente richiamato dall'art. 186 bis LF in materia di concordato con continuità aziendale, nde), la disciplina impone l'integrale pagamento del credito di rango inferiore o se, piuttosto, sia ammessa la falcidia del credito di grado poziore e il pagamento parziale del credito di rango più basso, con particolare riferimento al caso di privilegio generale sui mobili, ove tali beni siano incapienti rispetto alle ragioni di credito dei titolari del diritto di prelazione.

In tal caso, la Corte di legittimità ritiene che i crediti privilegiati non potranno essere ulteriormente falcidiati a beneficio di quelli chirografari: diversamente *"..si ammetterebbe che sulla medesima massa attiva, i creditori di rango inferiore (quali sono quelli in chirografo) siano soddisfatti prima che lo siano, per l'intero, i creditori di rango poziore. E un tale risultato urterebbe, come è evidente, non solo col principio per il quale il piano deve assicurare la soddisfazione dei creditori privilegiati in misura pari a quella cui potrebbero aspirare in ragione della loro collocazione preferenziale..ma anche con la regola che vieta di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione>".*

<Ciò non esclude> continua la Corte <che i creditori chirografari possano essere soddisfatti pur in presenza di beni, oggetto del privilegio generale, che risultino essere insufficienti ad assicurare il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati: **ciò accadrà** ove essi abbiano la possibilità di concorrere su beni immobili, oppure in presenza della cd finanza esterna, alle condizioni indicate da Cass. n.9373/2012; e cioè allorchè l'apporto del terzo risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società, non comportando né un incremento dell'attivo patrimoniale della società debitrice...né un aggravio del passivo della medesima>".

E' dunque sul concetto classico di neutralità che torna la Corte di legittimità, ribadendo e validando le considerazioni della precedente pronuncia del 2012, od anche di **liquidità estranee al patrimonio del debitore stesso** (v. p. 15 della detta sentenza), il che induce a ritenere non rientrante in tale concetto l'utile derivante dalla continuità aziendale, e cioè il surplus concordatario.

Per tali motivi, pur dando atto dell'ampio dibattito in corso su tale questione, si ritiene di confermare le argomentazioni del Tribunale, che consentono, altresì, di ritenere superabili le questioni di costituzionalità proposte dalla reclamante, cui possono aggiungersi le seguenti, brevissime considerazioni generali,

- in ordine all'art. 101 Cost, che sottopone il giudice alla legge, e quindi alla ritenuta violazione di tale precetto costituzionale nel momento in cui si ravvisasse, come deduce la reclamante, che la tesi conservatrice renderebbe obbligatorio, in caso di incapienza dell'attivo, l'apporto esterno di nuove finanze per soddisfare i creditori chirografari (pena il fallimento) e quindi "un'ulteriore condizione di inammissibilità della proposta concordataria non prevista dalla legge", dato che, piuttosto che di una violazione del precetto costituzionale, pare trattarsi invece solo di una questione interpretativa,

-in ordine all'art 97 Cost. (sul buon andamento della PA), dato che, secondo la reclamante in alcuni casi si perverrebbe -con la soluzione più conservatrice- al minor soddisfacimento del creditore Erario,

quando il nucleo forte dell'art. 97 Cost. è comunque il principio di sottoposizione dell'Amministrazione alla legge,

-in ordine all'art. 3 Cost., "*Illegittimità costituzionale dell'art. 160 comma 2 LF, in combinato disposto con l'art. 2740 c.c. per violazione dell'art. 3 Cost*", attese le considerazioni, da ritenersi condivise, già svolte dal Tribunale sul valore da attribuire al significato di responsabilità generale e illimitata del patrimonio del debitore e alla sua non derogabilità, sostenuta invece dalla reclamante in base all'art. 186 bis l.f..

Alla luce di quanto esposto, ritiene questa Corte che anche il detto motivo di reclamo non possa essere accolto, il che avrebbe di per sé stesso, valore assorbente in ordine alla esclusione della fattibilità giuridica del piano.

Solo per completezza, si ricorda che la reclamante si duole anche della:

-Violazione dell'art. 160 comma 2 LF e/o motivazione illogica-coerenza e logicità della perizia quanto alle valutazioni assunte nella stima del passivo fallimentare con particolare riferimento alla valutazione della proposta di acquisto di azienda di sospensivamente condizionata all'omologa del concordato

--Violazione dell'art. 186 bis LF in merito al contenuto dell'attestazione in ipotesi di continuità indiretta con contratto di affitto di azienda di durata limitata.

Su tali questioni giova evidenziare che:

- in effetti non appare chiaro l'operato -giudicato favorevolmente dall'attestatore- dell'amministratore di che che, affittando l'azienda a terzi e trasferendovi due lavoratori (ritenuti i depositari del know-how aziendale) l'ha di fatto svuotata di qualsiasi valore in caso di una procedura competitiva aperta a terzi, visto che, con l'andare del tempo, la società affittante si è appropriata e si approprierà del tutto del detto know how, facendolo proprio prima ancora di acquistare l'impresa (che quindi solo essa potrebbe avere interesse ad acquistare), svuotandone il valore economico d'insieme, evenienza che l'attestatore invece lamenta l'attestatore in scenario fallimentare,

-che, inoltre, non pare essere stato chiarita la perplessità del Tribunale (su quale sarebbe, a fronte di un impegno di patrimonializzazione "debole" da parte della società straniera, il piano finanziario che permetterebbe di pagare i nuovi creditori e quelli concordatari, con la conseguenza che la continuità aziendale indiretta prospettata non sembrerebbe poggiare su basi solide, congruamente attestate e oggettivamente riscontrabili, tali da scongiurare l'erosione dell'attivo disponibile"), dato che se l'art. 186 bis LF prevede che l'attestazione deve contenere le indicazioni di cui al comma 2 lett. A), fra cui quelle sulle risorse finanziarie necessarie per la prosecuzione dell'attività d'impresa, nel caso concreto esse sarebbero limitate ai canoni d'affitto sino all'acquisto e alla modesta somma di acquisto da parte della società attualmente affittante, la cui patrimonializzazione risiede peraltro su un documento (per la verità non reperito in atti, salvo errore) rilasciato dalla società straniera documento definito "debole impegno scritto" dal Tribunale, senza che vi siano state ulteriori precisazioni da parte della reclamante (il doc. 10 indicato in nota 1 dalla reclamante è un provvedimento giurisdizionale).

--

In conclusione, i rilievi proposti avverso il decreto di inammissibilità non possono essere accolti; pertanto, in assenza di qualsiasi censura in ordine alla sentenza di fallimento, il reclamo va rigettato.

Nulla sulle spese, non essendosi costituito alcuno per i reclamati.

Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

-rigetta il reclamo proposto a avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento e, ex art. 162/3 LF, in relazione a motivi attinenti l'ammissibilità della proposta di concordato,

-nulla sulle spese,

-dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.

Così deciso nella camera di consiglio della IV sezione civile della Corte d'Appello di Milano il giorno 14.1.2021.

Il Consigliere est.

Vinicia Licia Serena Calendino

Il Presidente

Marisa Gisella Nardo